

13/03/2015



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale
Direzione Generale
per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
e Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Divisione 5
Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

Roma

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto

Alla Direzione Generale per
la motorizzazione

Alla Direzione Marittima
OLBIA

Alla Capitaneria di Porto
GENOVA

Alla Lega Navale Italiana
(presidenza@leganavale.it)

Alla Federazione Italiana Vela
affarigenerali@federvelapec.it

All'ASSONAUTICA
www.assonautica.it

M

VISIONE CO.GE.	<input type="checkbox"/>
COPIA A	
REP/15.2	
	02
COPIA LAVORO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESL/M/T
UFF.	SEZ.
11	11
lee	

OGGETTO: Centri di istruzione per la nautica - applicazione dell'art. 2, lettera c) del
D.M. 263/2014

Si fa riferimento alle note n. 2505 del 22 gennaio u.s. della Capitaneria di
porto di Genova e n. 2316 del 28 gennaio u.s. della Direzione marittima di Olbia,
trasmesse dal Comando Generale delle Capitanerie di porto rispettivamente con note
n. 10719 del 30 gennaio u.s. e n. 12140 del 4 febbraio u.s., ed inerenti una richiesta
di chiarimenti sulla normativa in oggetto.

Si formulano, al riguardo, le seguenti osservazioni:

Si premette che, secondo l'art. 2, comma 1, lettera c), del D.M. 263/2014, le
sezioni o delegazioni dell'ente nautico che intendano svolgere attività di scuola
nautica debbono avere la: "disponibilità di almeno un'unità da diporto, a motore o a
vela con motore ausiliario, immatricolata uso scuola nautica in capo all'associazione
riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti
per lo svolgimento degli esami nautici".

Al riguardo si ritiene opportuno precisare - anche ad integrazione di quanto
già esplicitato da questa Direzione Generale con nota n. 17668 in data 11.11.2014 -
che la norma in questione non richiede la "proprietà" dell'unità in capo alla sezione o
delegazione dell'ente nautico, ma solo la sua "disponibilità", che può derivare da ogni
idoneo titolo giuridico (locazione da parte di soggetti estranei al sodalizio o titolarità
di diritto reale), in capo alla sezione/delegazione interessata, o ad un'altra
sezione/delegazione, o anche in capo all'ente nel suo complesso. Vale a dire che la
norma richiamata richiede: a) la disponibilità del mezzo in capo
all'associazione/delegazione/sezione; b) la sua immatricolazione (se l'unità per
caratteristiche tecniche rientra tra i natanti dovrà quindi essere iscritta); c) la
destinazione d'uso del mezzo a scuola nautica.

Ovè infatti la norma avesse richiesto la sussistenza di un diritto di proprietà in capo alla sezione o delegazione dell'ente, l'avrebbe espressamente richiesta, come si evince dall'art. 2 lettera b), del citato decreto che diversifica il concetto di "proprietà" da quello di "disponibilità" (con riferimento all'aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche).

Si ritiene, quindi, ad avviso dello scrivente, che il presupposto della disponibilità possa essere soddisfatto anche attraverso una nomina di armatore in capo alla sezione o delegazione, oppure in capo al presidente o legale rappresentante dell'organismo locale (appartenente alle strutture della Lega Navale, FIV o Assonautica). Come noto, la procedura per la trascrizione della dichiarazione di armatore, ai sensi dell'art. 269, Cod. Nav., deve essere eseguita previa presentazione del titolo che attribuisce l'uso della nave, titolo che, nel caso di un'unità messa a disposizione da uno degli associati al sodalizio, potrebbe essere costituito anche da un contratto di comodato. E' evidente che in quest'ultima fattispecie l'armatore sarà soggetto a tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio della navigazione, e dovrà verificare la sussistenza dei requisiti relativi alla sicurezza della navigazione anche sotto il profilo assicurativo. Si ricorda in ogni caso che per i contratti di comodato d'uso gratuito le norme giuridiche di riferimento sono costituite dagli artt. 1803 e ss. del Cod. Civ..

Peraltro si evidenzia che secondo la dottrina, la qualifica di armatore non presuppone necessariamente l'esercizio di un'attività professionale (con scopo di lucro), potendo ad esempio assumersi detta qualifica anche per finalità non commerciali quali le ricerche scientifiche. Essa risulterebbe pertanto perfettamente compatibile con lo svolgimento di un'attività di insegnamento nautico senza scopo di lucro, qual è quella svolta dagli enti nautici di livello nazionale.

Relativamente al procedimento amministrativo per l'annotazione della dizione "uso scuola nautica" sul registro delle imbarcazioni da diporto e sulla licenza di navigazione, si ritiene che al momento della trascrizione della dichiarazione di armatore sopra citata, si potrebbe procedere all'annotazione "uso scuola nautica non professionale da parte di Centro di istruzione per la nautica", non essendo evidentemente possibile nel caso di specie, come correttamente rappresentato dalla Capitaneria di porto di Genova, fare riferimento all'art. 2, comma 2, del d. lgs. 172/05, che ha riguardo all'ipotesi - ben diversa - di svolgimento professionale (cioè con scopo di lucro) dell'insegnamento nautico da parte di soggetti aventi natura commerciale (imprese individuali o società).

La predetta norma ha infatti riguardo, come si evince dalla rubrica dell'articolo 2, all'uso commerciale delle unità da diporto, e il comma 1, lettera b) dell'articolo stesso classifica in tale uso l'impiego delle unità per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.

Peraltro la scrivente Direzione Generale ha comunque anche richiesto all'Ufficio Legislativo, di valutare al fine di definire la questione, una integrazione del d.m. 263 del 3 giugno 2014 nel senso di regolamentare la specifica dizione da riportare nella annotazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

